Allegato " B "al mio Atto
N.12337 di rep. N.27270 di racc.

STATUTO

del Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti s.c.r.l.

ARTICOLO 1: Costituzione e denominazione

1. È costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, la qualità e la sicurezza degli alimenti s.c.r.l." (di seguito denominata "Società").

2. Ai sensi del successivo art. 9 del presente Statuto la maggioranza delle quote di capitale sociale della Società è detenuta da Università ed Enti pubblici di ricerca operanti nella regione Abruzzo.

ARTICOLO 2: Sede sociale

1. La Società ha sede legale in L'Aquila, e potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea in qualsiasi altro Comune della Regione Abruzzo.

2. Con deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere costituiti poli di ricerca, sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3: Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2055 e può essere prorogata dall'Assemblea con il consenso di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

ARTICOLO 4: Scopo e oggetto sociale

1. La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroindustriale e in quello agricolo, per la qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità un distretto tecnologico.

2. In particolare, nel settore agroalimentare e per applicazioni in campo agrario e agroindustriale, la società si propone di:

- Promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca volti alla crescita della competitività dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, con particolare riferimento al territorio abruzzese, promuovendo al contempo lo sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul territorio della regione Abruzzo, di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche ed eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di venture capital anche di soggetti terzi;

- realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e favorire la connessione tra i risultati delle attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di ricerca abruzzesi, da un lato, e il

sistema imprenditoriale regionale, dall'altro;

- attrarre e formare personale di ricerca altamente qualificato, anche attraverso la progettazione e realizzazione di prodotti, servizi e programmi di formazione superiore, iniziale e continua, aperta e a distanza, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi all'Estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai soci, fornendo ai ricercatori un efficace contesto operativo;

- coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di promozione della cultura tecnologica;

- sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti di ricerca comuni;

- fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi;

- promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale;

- promuovere la commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati dal consorzio, dai soci ed eventualmente da terze parti, nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi, con

particolare riferimento alla realizzazione e registrazione di brevetti.

3. Nell'organizzare la propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

4. Nell'ambito del suo oggetto sociale la Società può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

a) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società nazionali ed estere convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;

b) eseguire con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale; allorché per l'espletamento dello scopo sociale il consorzio ricorre a risorse messe a disposizione dai soci, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento di attività dei progetti si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso (cfr. nota 16 al comma 6 delle "note per la redazione delle documentazioni" allegate al Decreto 8/8/2000 del Ministro dell'Università portante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.lgs. 297/99);

c) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o

private ed a licitazioni o trattative private;

d) partecipare a consorzi e società di capitali, anche a fini di lucro, che perseguono finalità similari al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale.

5. La Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 5: Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;
- Enti pubblici economici;
- Enti pubblici di ricerca;
- Enti di ricerca pubblici e privati no profit;
- Università;
- Fondazioni riconosciute;
- Fondazioni bancarie;
- Associazioni;
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nei settori di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società, interessate ad attività di ricerca e di innovazione, così come individuate al precedente articolo 4.

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

3. Potranno essere Soci del Consorzio anche Aziende/Industrie ed Enti di ricerca che non abbiano sede nella regione Abruzzo, sino alla concorrenza complessiva massima del 15% al capitale sociale, che svolgano attività coerente con gli scopi sociali previsti dal precedente art. 4, cioè con ricadute a favore del territorio abruzzese.

4. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

5. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporterà l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6: Partecipazione alla Società di Organismi Universitari e Enti Pubblici di Ricerca

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso gli Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in danaro.

ARTICOLO 7: Partecipazione alla Società di fondazioni bancarie

1. Possono partecipare alla Società anche le fondazioni bancarie di cui all'articolo 9 del presente Statuto, con lo scopo di fornire attività di supporto amministrativo organizzativo e finanziario alla gestione patrimoniale.

2. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso potranno essere gravate per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in danaro.

ARTICOLO 8: Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

ARTICOLO 9: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 70.000,00 (settantamila), costituito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la

quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

3. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

4. La maggioranza delle quote di capitale sociale dovrà essere detenuta da Università ed Enti pubblici di ricerca.

ARTICOLO 10: Alienazione delle quote e prelazione

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e nei limiti che seguono.

2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci iscritti nel relativo libro secondo la seguente procedura:

- il socio alienante dovrà comunicare le proprie intenzioni di vendere al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informarne gli altri soci median-

te una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dal libro dei soci;

- i soci che intendessero esercitare la prelazione, entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, dovranno comunicare le proprie intenzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione nei termini anzidetti equivarrà a rinuncia;

- i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita in base alla entità della stessa e proporzionalmente alle quote rispettivamente possedute. Nel caso in cui la quota risultasse insufficiente, sarà effettuato un sorteggio.

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota dovrà essere stabilito facendo riferimento al reale valore della Società nel momento in cui viene effettuata la cessione; nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo in merito alla determinazione del prezzo della cessione, nell'assoluto rispetto dei criteri suddetti, occorrerà fare ricorso alla clausola arbitrale contenuta nell'art. 43 di questo Statuto.

4. Nel caso in cui il diritto di prelazione non fosse esercitato, le quote potranno essere offerte in vendita anche a soggetti terzi, i quali dovranno trovarsi in una delle si-

tuazioni previste dall'art. 5 del presente Statuto, trovarsi in condizioni di equilibrio economico-finanziario e dimostrare la propria idoneità tecnico-scientifica.

5. In caso di alienazione a terzi di quote sociali si attuerà la seguente procedura:

- il socio alienante dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione gli estremi e i dati che attestino il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente da parte del potenziale acquirente e dovrà allegare la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto sociale;

- entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deliberèrà con voto favorevole dei due terzi del capitale sociale;

- nel caso in cui l'Assemblea dei soci accertasse l'esistenza dei requisiti e giudicasse l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole; in caso contrario, l'Assemblea dei soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione;

- in tale ultima situazione, entro sessanta giorni dalla delibera di non accettazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà fornire al socio alienante indicazioni in merito ad un

altro potenziale acquirente che assolva ai requisiti richiesti dal presente Statuto e che dichiari la propria disponibilità all'acquisto della quota in base al reale valore della Società al momento dell'alienazione, determinato concordemente dalle parti ovvero affidato, secondo quanto stabilito nell'art. 43 del presente Statuto, ad un collegio arbitrale; nello stesso termine il Consiglio di Amministrazione dovrà dar corso alla procedura di accettazione di cui al precedente punto, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

6. In nessun caso la partecipazione complessiva delle Università e degli Enti pubblici di ricerca potrà scendere al di sotto della maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 11: Obblighi dei soci

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della Società di cui all'art. 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 16 dello statuto medesimo.

ARTICOLO 12: Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,

nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

ARTICOLO 13: Decadenza e Recesso

1. È consentito il recesso dei soci nei casi consentiti dalla legge, per giusta causa o quando sia loro richiesto di versare contributi finalizzati alla copertura dei costi di gestione definiti in via previsionale all'inizio di ogni esercizio del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di recesso, la dichiarazione che lo attesta dovrà essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r o telegramma, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso di recesso volontario il termine di preavviso è di sei mesi.

ARTICOLO 14: Esclusione

1. Comporteranno di diritto l'esclusione del socio: la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di fallimento, di concordato anche extragiudiziale riferiti al socio, con decorrenza dal giorno in cui si verifica la causa di esclusione.

2. In tali casi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deciderà sul termine di operatività e sulle modalità in merito all'esclusione.

3. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, l'esclusione del socio che:

a) non adempia al pagamento della propria quota di capitale;

b) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

c) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società;

d) sia subentrato ad altro eventuale socio ditta individuale per successione mortis causa giacché la società non continua con gli eredi;

e) sia subentrato a eventuale altro socio ditta individuale per trasferimento dell'azienda per atto tra vivi giacché non è ammesso ai sensi dell'art. 2610 del codice civile il subentrare dell'acquirente nella società per acquisto di azienda, tranne che l'assemblea non ritenga, all'unanimità del capitale sociale, con provvedimento motivato, di consentire detta continuazione.

4. In riferimento alla lettera a) del presente articolo, il socio inadempiente sarà invitato al mettersi in regola, tramite lettera raccomandata a/r o telegramma. Nel caso in cui il socio risulterà ancora inadempiente, entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto invito, potrà procedersi con l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2466 C.C..

5. Le deliberazioni in merito all'esclusione o al recesso, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere co-

municate ai soci interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora, in merito ai provvedimenti suesposti, insorgessero controversie tra il socio e la Società, la risoluzione delle stesse dovrà essere demandata alle decisioni di un Collegio Arbitrale, in osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 43 del presente Statuto.

6. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera d'esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

7. È fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

ARTICOLO 15: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci

1. In tutti i casi di recesso volontario o di esclusione previsti dal presente Statuto, la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci.

2. In caso di recesso per i casi previsti dalla legge o per giusta causa, il valore patrimoniale della quota del socio receduto alla data del recesso verrà allo stesso rimborsata o con una proporzionale riduzione del capitale o con assorbimento della stessa da parte dei restanti soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione

ARTICOLO 16: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. Il socio consorziato autore di un'opera di ingegno ha diritto a che gli sia riconosciuta la proprietà intellettuale dell'opera medesima e, in caso di suo sfruttamento economico, ha diritto che gli siano riconosciute, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, royalties nella misura stabilità da specifiche convenzioni e secondo equità.

2. I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà dei soci consorziati che hanno contribuito alla produzione di tali risultati e/o del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine secondo quanto stabilito in apposita convenzione che deve essere stipulata tra la società, i soci interessati e i terzi e deve specificare il rapporto tra le parti.

3. La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci consorziati, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo

diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

ARTICOLO 17: Organi della Società

1. Gli organi della Società sono:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Consiglio Scientifico

d. il Presidente della Società;

e. l'Amministratore Delegato;

f. l'Organismo di Controllo.

ARTICOLO 18: DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.

2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedono. Essa è chiamata a decidere sulla approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e sul relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della Società, sulle modifiche dell'atto costitutivo nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione mediante votazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i

propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati, nel numero prestabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione. Dopo aver eletto il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente tra i consiglieri eletti su proposta del Comitato di Coordinamento delle Università Abruzzesi.

4. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 19: Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r, con Posta Elettronica Certificata o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, dovranno entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da

trattare.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

4. Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci ove nominati, in carica.

5. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 20: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i rappresentanti legali pro-tempore delle società iscritte nel libro dei soci.

2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenu-

ta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ARTICOLO 21: Presidenza dell'Assemblea

1. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, al VicePresidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere più anziano disponibile o alla persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 22: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenu-

to, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze di cui ai precedenti articoli in tema di vendita della quota e di esclusione del socio.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

3. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

ARTICOLO 23: Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente.

2. I consiglieri sono nominati, anche tra i non soci, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, che ne fissa il numero.

3. Nessun socio può direttamente o indirettamente, ossia per tramite di società o enti controllati o collegati, essere rappresentato da più di un Consigliere di Amministrazione, con la sola eccezione della Regione Abruzzo che può essere rappresentata direttamente e/o indirettamente da un massimo di due Consiglieri.

4. I soci e i consiglieri di amministrazione possono sotto-

scrivere e/o ricoprire cariche in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare a quello della Società.

5. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 24: Durata del Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

3. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da al-

meno due Sindaci.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

4. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un

segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

7. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 26: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 27: Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

2. Il Consiglio d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre:

- predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio di previsione, sottoponendolo all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

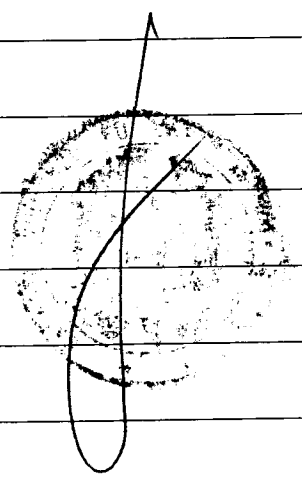

- predisporre nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;

- gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;

- prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;

- proporre, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;

- deliberare sulle liti attive e passive;

- deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;

- deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, inoltre, può:

- nominare un Direttore Generale scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società.

- nominare tra i propri membri un amministratore delegato, stabilendone i poteri e i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili ai sensi del codice civile delle altre leggi vigenti.

- nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

ARTICOLO 28: Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Coordinamento delle Università Abruzzesi scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

4. Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;

- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio

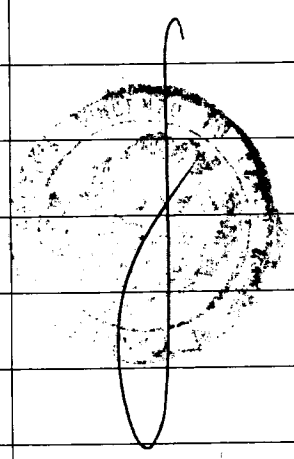

d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;

- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

- coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

ARTICOLO 29: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata, impedimento o dimissioni.

ARTICOLO 30: Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici esperti, compreso il Presidente che viene eletto tra gli esperti stessi. Gli esperti saranno in possesso di provata competenza scientifica, sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, di cui almeno tre senza alcun legame di dipendenza dai soci.

2. Il Consiglio Scientifico rimane in carica 4 anni, costituisce l'organo di consulenza scientifica della Società, elabora piani di attività e formula al Consiglio di Amministrazione proposte di ricerca per lo sviluppo delle attività della Società.

3. Il Consiglio Scientifico esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della So-

cietà, può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.

4. Il Consiglio Scientifico si riunisce presso la sede del Consorzio oppure per via telematica ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 31: Amministratore delegato

1. All'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente e dal Vicepresidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega.

ARTICOLO 32: Compensi agli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. Compatibilmente ai vincoli di bilancio, l'Assemblea dei soci può assegnare loro un gettone di presenza ai Consigli e/o un'indennità annuale.

3. Con riferimento al punto precedente, non potranno comunque essere erogati compensi né gettoni di presenza negli esercizi in cui non siano conseguiti utili di bilancio.

ARTICOLO 33: Direttore generale

1. Il Direttore Generale della Società, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio suddetto.

2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 34: Organismo di Controllo

1. L'Organismo di Controllo viene nominato, oltre che nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, qualora venga deliberata la sua istituzione dall'Assemblea dei soci ed esercita il controllo contabile. Esso sarà composto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, potrà essere costituito anche in forma collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. L'Organismo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

ARTICOLO 35: Prestazioni di servizio

1. Il corrispettivo delle prestazioni rese dalla Società sarà oggetto di appositi tariffari stabiliti dall'Organo Amministrativo o dall'Amministratore Delegato, con differenziazione di valutazione tra prestazioni rese a terzi e presta-

zioni rese a soci.

ARTICOLO 36: Risorse umane e strutturali

1. La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, nelle forme previste dalla legge, previa convenzione che ne disciplinerà le relative condizioni.

ARTICOLO 37: Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2005.

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlato della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano a seguito di delibera del Consiglio d'Amministrazione da adottarsi entro i summenzionati quattro mesi.

ARTICOLO 38: Utili di Esercizio

1. La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

- almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;

- il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

3. È esclusa in ogni caso la distribuzione anche solo parziale dell'utile ai soci.

ARTICOLO 39: Finanziamento dei soci

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore.

2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.

3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

ARTICOLO 40: Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad Università o Fondazioni universitarie ed Enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della Società, con delibera dell'Assemblea

assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 41: Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 42: Modifiche statutarie

1. Le modifiche dell'atto costitutivo devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

2. La relativa decisione dei soci dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 43: Clausola compromissoria

1. In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

ARTICOLO 44: Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F.to: Bignardi Luigi - Vincenzo Galeota Notaio

29/8/13 ... al N. 2824

20 (venti)
5/9/13

GALEOTA VINCENZO - NOTAIO